

**PROCEDURE PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NAZIONALI DEI
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2016**

1. PREMESSA

I rappresentanti nazionali dei volontari vengono designati con elezioni di secondo grado, le cui procedure prevedono due fasi. In una prima fase vengono eletti i delegati regionali; nella seconda fase questi ultimi, riuniti in assemblea, designano due rappresentanti nazionali da proporre all'Autorità politica competente per la nomina in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile.

2. PRIMA FASE: PROCEDURA PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI REGIONALI

Presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è istituita una commissione elettorale interna, la quale provvede ad organizzare la procedura elettorale che comprende i seguenti passaggi:

- Informazione ai volontari in servizio, ai delegati regionali e agli Enti di servizio civile, fornita attraverso il sito internet www.serviziocivile.gov.it, sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle elezioni (vedi allegato B).
- Individuazione dell'elettorato attivo in base al requisito di effettivo avvio al servizio nel periodo di indizione delle elezioni, risultante da comunicazione del Capo Dipartimento.
- Codici di sicurezza per i volontari elettori. Tali codici, definiti attraverso un sistema informatico protetto, garantiscono che ogni atto del processo elettorale eseguito attraverso internet risulti sicuro ed univoco, sia per quanto riguarda l'autocandidatura, sia in relazione all'anonimato del voto, nonché per evitare votazioni multiple. I codici di sicurezza sono stati forniti a ciascun volontario dall'ente di servizio.
In caso di dimenticanza o di smarrimento dei codici di sicurezza, il volontario può richiederli seguendo le modalità indicate sul sito web www.serviziocivile.gov.it, nell'area riservata ai volontari.
- Autocandidatura dei volontari attraverso il collegamento ad una sezione riservata del sito internet del Servizio civile. Per la candidatura è necessario che il volontario, alla data di indizione delle elezioni, sia effettivamente avviato al servizio e che disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica valido per poter mantenere i contatti e per ricevere le comunicazioni della Commissione elettorale e degli elettori. Il volontario in possesso di tale requisito, utilizzando il codice personale di sicurezza e seguendo la procedura guidata presente sul sito, può candidarsi ed essere eletto esclusivamente nella Regione in cui presta servizio. Tale fase dovrà svolgersi nel periodo stabilito dal Dipartimento (vedi allegato B). Saranno ritenute valide soltanto le candidature completate con la procedura guidata, previa dichiarazione di assenso al trattamento e alla pubblicazione da parte del Dipartimento, dei dati forniti dai candidati stessi.
- Verifica e controllo delle candidature. Concluso il periodo della presentazione delle candidature, la Commissione elettorale effettua un controllo per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la candidatura e compila, per ciascuna Regione, l'elenco dei candidati che viene pubblicato in una apposita sezione del sito del Dipartimento, dedicato alla consultazione elettorale.
- Campagna elettorale. In tale fase, che si svolge in un periodo di 30 giorni consecutivi, i candidati espongono il loro programma elettorale, consultabile, in un'apposita sezione del sito. Agli Enti di Servizio civile ed alle Regioni sarà rivolto l'invito a

fornire il supporto possibile per favorire anche momenti di incontro tra i candidati e gli elettori.

- Votazione per l'elezione dei Delegati regionali. La votazione viene effettuata con il voto attraverso internet collegandosi al sito www.serviziocivile.gov.it, e la sua durata è stabilita in quattro giorni. Il volontario elettore esprime una sola preferenza scegliendo tra i candidati compresi nella lista della Regione o della Provincia autonoma dove presta servizio oppure in quella unica per l'estero. Nel caso di mancanza di candidati nella Regione o nella Provincia autonoma di appartenenza ovvero tra i volontari che prestano servizio all'estero, il volontario potrà esprimere la sua preferenza in una sola Regione o Provincia autonoma a sua scelta. Nell'ambito di ogni Regione o Provincia autonoma vengono eletti almeno due delegati; tuttavia nelle regioni in cui sussiste un'elevata consistenza numerica dei volontari in servizio può essere eletto un numero maggiore di delegati. Il numero dei delegati aggiunti viene individuato sulla base del rapporto di 1 eletto ogni 800 volontari in servizio. Per quanto riguarda la macroarea Estero, tale rapporto viene individuato in 1 eletto ogni 200 volontari in servizio (vedere allegato C).
- Spoglio e comunicazione dei risultati. Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale del Dipartimento procede allo spoglio delle votazioni e, dopo aver verificato la regolarità delle operazioni di voto, pubblica sul sito internet i risultati elettorali, regione per regione, riportando gli eletti in proporzione a quanto indicato nell'allegato C, e comunicando agli eletti ed agli Enti di appartenenza i risultati.
- I Delegati regionali restano in carica per due anni, ma il loro diritto di voto per eleggere i rappresentanti nazionali e regionali resta limitato al primo anno.

3. SECONDA FASE: PROCEDURA PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI VOLONTARI

I delegati regionali eletti, appartenenti alle macro aree regionali “Nord” e “Sud,” utilizzando il codice personale di sicurezza, possono presentare la propria candidatura a rappresentante nazionale, attraverso il collegamento al sito internet www.serviziocivile.gov.it.

Tale fase dovrà svolgersi nel periodo stabilito dal dipartimento. Saranno ritenute valide soltanto le candidature presentate entro il termine stabilito. (vedi allegato B).

I Delegati regionali eletti nella prima fase sono convocati dal Dipartimento in un'apposita Assemblea, al fine di procedere alla designazione di due rappresentanti nazionali da proporre all'Autorità politica competente per la nomina in seno alla Consulta, nonché a designare i rappresentanti delle rispettive regioni o province autonome.

Le procedure per le elezioni sono le seguenti:

- L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza, competente per la gestione dell'Assemblea stessa.
- L'Ufficio di Presidenza invita i delegati delle rispettive Regioni a riunirsi per eleggere, all'interno di ciascuna delegazione regionale, il proprio rappresentante regionale. Qualora non si abbiano candidature a rappresentante regionale rimane in carica il rappresentante dell'anno precedente. Ricevute e comunicate all'Assemblea le suddette nomine, procede ad indire l'elezione dei rappresentanti nazionali.
- La Commissione Elettorale, prima del voto, darà comunicazione delle modalità per una corretta espressione dello stesso.
-

- Ciascun delegato, con voto segreto, esprime una sola preferenza. Per il 2016 sono eleggibili due delegati appartenenti, rispettivamente, alle macro aree regionali "Nord" e "Sud".
- In base ai voti così ottenuti, si forma una graduatoria per ciascuna delle due macroaree.
- Il primo degli eletti in ciascuna graduatoria è proposto alla Autorità politica competente per la nomina come rappresentante dei volontari in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile.
- L'incarico a rappresentante nazionale ha durata biennale e non è rinnovabile. In caso di dimissioni dall'incarico, volontariamente o per incompatibilità con altri incarichi, subentra il primo dei non eletti della graduatoria relativa alla macroarea di appartenenza. La graduatoria resta valida sino alla data di indizione delle successive elezioni dei rappresentanti nazionali per le medesime macroaree.